

*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

IL SOPRINTENDENTE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.e i.;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” ;

Visto il Decreto Direttoriale della D.G. ABAP n. 664 del 16 maggio 2024, registrato in data 13/06/2024 al n. 1721, adottato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii che attribuisce al Sottoscritto l’incarico di funzioni dirigenziali non generali della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona Rovigo e Vicenza;

Richiamato l’art. 43, comma 3 del D.P.C.M. 169/2019, (ancora in vigore in forza dell’art. 41 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, in base al quale le aree e i parchi archeologici non costituenti uffici dirigenziali, ferme restando le competenze della Direzione Regionale Musei in materia di luoghi della cultura, sono assegnati alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio.

Preso atto che l’area archeologica della Villa Romana di Valdonega sita in Verona, via Zoppi, tutelata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, con resti di proprietà statale che insistono su sedime di proprietà del Comune di Verona; che l’area archeologica di Corte Sgarzerie sita in Verona, tutelata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (declaratoria del 26/7/1988, ai sensi dell’art. 4 L. 1089/39), con resti di proprietà statale che insistono su sedime di proprietà del Comune di Verona e che l’area archeologica di via San Cosimo 3, tutelata con provvedimento DM 27.1.1987, con resti di proprietà statale che insistono su sedime di proprietà della Congregazione Figlie di Gesù;

Visto che la Soprintendenza, quale Ente preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Verona, Vicenza e Rovigo, garantisce anche la fruizione e la valorizzazione di dette aree, in accordo con il Comune di Verona e con la Congregazione Figlie di Gesù,



Visto l'art. 112, comma 9 del D.Lgs. n. 42/2004, in base al quale il Ministero e altri enti pubblici possono stipulare con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, accordi per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione di beni culturali;

Visto l'art. 118 D. Lgs. 42/2004;

Visto l'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, secondo cui, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le Regioni e gli Enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8 del medesimo decreto.

Visto l'art. 6 comma 3 del D.Lgs 42/2004, secondo cui la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale; - in attuazione della Legge 1 ottobre 2020, n. 133 recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata a Faro il 27 ottobre 2005 (Convenzione di Faro), che all'art. 12 prevede che le istituzioni pubbliche promuovano azioni per migliorare l'accesso al patrimonio, in particolar modo fra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di potenziare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare;

Visto il D.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore);

Visto l'art. 1 L. 241/1990 e l'art. 97 Costituzione;

Considerato che la Soprintendenza, al momento, non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie a garantire direttamente tali attività;

Ritenuto quindi opportuno stipulare ai sensi dell'art. 112 comma 9 D.Lgs. 42/2004 un accordo con una Associazione culturale o di volontariato, dotata di adeguati requisiti, che abbia per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, individuando tale soggetto attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 134 D.Lgs. 36/23.

Vista la determina n. 56 del 17 luglio 2025 di approvazione dell'avviso del Bando;

Riscontrata la necessità di integrare la pubblicazione e di dare maggiore visibilità all' Avviso;

Considerato altresì che la scadenza del bando a ridosso delle festività di Ferragosto potrebbe limitare il numero di operatori disponibili a presentare la loro manifestazione di interesse;



DECRETA

di prorogare la scadenza dell'Avviso pubblico fino al 1° settembre 2025 ore 23:59 e di approvare l'allegato Avviso modificato in tal senso e confermato in ogni altra parte.

Il presente atto sarà trasmesso agli organi di controllo in allegato alle rendicontazioni.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Andrea Rosignoli

(firmato digitalmente)

Il Supporto all'istruttoria
Sveva Rossi
(Ales s.p.a.)

